ACCORDO PER LA CONDUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE	
PROSPETTICO MULTICENTRICO NO PROFIT DAL TITOLO:	
"DEFICIT ISCHEMICO NEUROLOGICO TARDIVO NEL PAZIENTE AFFETTO DA	
EMORRAGIA SUBARACNOIDEA: DIAGNOSI E TRATTAMENTO"	
CODICE PROTOCOLLO: DINTESA	
tra	
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (d'ora innanzi denominato/a	
"Promotore"), con sede legale in via Pergolesi 33, 20900 Monza (MB), C.F. e P. IVA	
n. 12698710964, in persona del Legale Rappresentante, Dr. Claudio Cogliati, in	
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con deliberazione del CdA	
n. 17 del 27.03.2023, delega alla sottoscrizione del presente accordo il Direttore	
Generale, Dr. Silvano Casazza, da una parte	
е	
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, con sede legale in Strada	
Lago Paiolo, 10 46100 - Mantova (MN), Cod. Fiscale e P. Iva: 02481840201 (d'ora	
innanzi denominato "Centro Partecipante") rappresentato dal Direttore Generale	
pro-tempore dott.ssa Anna Gerola, dall'altra	
di seguito singolarmente/collettivamente anche la "Parte"/le "Parti".	
PREMESSO CHE:	
1. Il Promotore intende condurre lo studio clinico osservazionale prospettico,	
multicentrico, no-profit dal titolo: "Deficit ischemico neurologico tardivo nel	
paziente affetto da bemorragia subaracnoidea: diagnosi e trattamento" (qui di	
seguito identificato come lo " <b>Studio</b> ");	
2. Il <b>Responsabile Scientifico</b> dello Studio è il Prof. Giuseppe Citerio, Direttore	
Pagina n. 1 di 12	

	S.C. Terapia Intensiva e semi intensiva a indirizzo	
	neurologico/neurochirurgico del Promotore;	
	3. Il Centro Coordinatore dello Studio è la S.C. Terapia Intensiva e semi	
	intensiva a indirizzo neurologico/neurochirurgico del Promotore e lo	
	Sperimentatore Principale presso il Centro Coordinatore è la Dott.ssa Paola	
	Vittoria Gilardi;	
	4. Lo <b>Sperimentatore Principale</b> presso il Centro Partecipante è la Dott.ssa	
	Angela Berselli afferente alla Struttura Terapia Intensiva Anestesia e	
	Rianimazione Mantova del Centro Partecipante;	
	Lo Sperimentatore Principale e il Centro Partecipante hanno dichiarato la propria	
	disponibilità a svolgere lo Studio predetto in conformità alle norme di buona	
	pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio,	
	audit ed ispezione previste dal Protocollo dello Studio e dalla normativa vigente;	
	Centro Partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per	
	condurre lo Studio in questione presso la Struttura Terapia Intensiva Anestesia e	
	Rianimazione Mantova;	
	7. Lo Studio è stato approvato dal Comitato Etico del Centro Coordinatore, Comitato	
	Etico Territoriale (CET) Lombardia 3 in data 29/05/2024 (seduta del 22/05/2024);	
	8.—Il parere unico espresso dal CET 3 vale per tutte le strutture lombarde coinvolte	
	nello studio secondo le regole vigenti in Regione Lombardia;	
	9. Lo Studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi	
	osservazionali.	
	10. Lo Studio deve essere altresì condotto in conformità ai principi contenuti nella	
	Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki	
	nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in	
	Pagina n. 2 di 12	
_		

conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della	
corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.	
Tutto ciò premesso tra le Parti	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse sono parte integrante e sostanziale dell'accordo e ne vincolano ad ogni	
effetto l'interpretazione e l'esecuzione.	
Art. 2 - Oggetto	
Il Promotore affida al Centro Partecipante l'esecuzione dello Studio secondo quanto	
disposto dal Protocollo approvato dal competente Comitato Etico.	
La partecipazione del Centro Partecipante avrà inizio dalla data dell'ottenimento delle	
autorizzazioni necessarie e durerà fino al termine dello Studio.	
Art. 3 - Fornitura materiale	
Il Promotore fornisce, attraverso le modalità specificate nel protocollo dello Studio,	
apposite schede per la raccolta dei dati dei pazienti partecipanti allo Studio (eCRF),	
in forma pseudonimizzata.	
Art. 4 - Dati personali	
Il Promotore, il Centro Partecipante e lo Sperimentatore Prinicipale, per quanto di	
rispettiva competenza, nell'esecuzione dello Studio, anche per quanto attiene alla	
protezione dei dati personali dei pazienti, si atterranno alle disposizioni del GDPR -	
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile	
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE	
(General Data Protection Regulation).	
Nel caso di esportazione di dati dei pazienti verso un Paese terzo privo di una	
Pagina n. 3 di 12	

legislazione adeguata in materia di tutela dei dati personali, il Promotore si impegna	
ad adottare garanzie adeguate per la tutela dei dati personali e relativi alla salute dei	
pazienti, ai sensi del GDPR.	
Resta pertanto inteso che, ai fini dell'individuazione dei ruoli ai sensi della normativa	
per il trattamento e la protezione dei dati, le Parti sono da considerarsi <b>Titolari</b>	
Autonomi per i dati di propria competenza, secondo lo schema qui di seguito	
riportato:	
il Promotore rispetto ai trattamenti relativi ai dati dei pazienti ricevuti per	
finalità di ricerca dal Centro Partecipante;	
il Centro partecipante rispetto ai trattamenti relativi ai dati dei pazienti raccolti	
per finalità di cura.	
Art. 5 - Protocollo ed emendamenti	
Lo Sperimentatore Principale garantisce l'osservanza del Protocollo dello Studio	
approvato dal Comitato Etico competente e di eventuali emendamenti valutati ed	
approvati dal medesimo Comitato Etico.	
Art. 6 - Consenso informato	
Lo Sperimentatore principale si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello	
Studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il	
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs.	
196 del 30/06/2003, come novellato dal D.Lgs 10 Agosto 2018, n.101.	
A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo Studio in	
conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in	
conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.	
Art. 7 - Obblighi del Centro Partecipante	
Il Centro Partecipante, per il tramite dello Sperimentatore Principale, si impegna a:	
in Gentro Farteorpante, per il traffilte dello Sperimentatore Efficipale, si impegna a.	
Pagina n. 4 di 12	

a compositante mon agrari a consetta alta mantasina alla Chudia la cabada (in	
<ul> <li>compilare, per ogni soggetto che partecipa allo Studio, le schede (in</li> </ul>	
formato elettronico o cartaceo) appositamente realizzate dal Promotore,	
garantendo espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei	
dati riportati;	
 tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche	
ospedaliere (con i relativi documenti allegati), allo scopo di consentire la	
verifica dell'attendibilità dei dati;	
<ul> <li>conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo Studio in un</li> </ul>	
luogo sicuro per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti normative in	
materia di conservazione dei dati personali, ossia per almeno 7 anni dopo il	
completamento dello studio, e comunque non oltre il tempo necessario ad	
adempiere alle finalità dello studio. In particolare, il Centro partecipante fa	
riferimento ai tempi stabiliti nel Massimario di conservazione e scarto	
approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii.	
Art. 8 - Monitoraggio	
Il Centro Partecipante garantisce l'accesso a personale del Promotore o di altra	
organizzazione individuata e delegata dal Promotore, per le verifiche di qualità dei	
dati dei pazienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
Art. 9 - Ispezioni	
Il Centro Partecipante garantisce l'accesso al personale di enti regolatori, a scopo	
ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
Art. 10 - Disciplina anti corruzione	
Il Centro partecipante e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa	
anticorruzione applicabile in Italia (Legge 6 Novembre 2012, n. 190).	
Il Promotore dichiara di aver adottato, secondo quanto prescritto dalla normativa ad	
Pagina n. 5 di 12	

esso applicabile, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in cui sono	
previste misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il Centro	
partecipante e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare	
in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il	
personale e il management del Promotore al fine di facilitare la piena e corretta	
attuazione degli obblighi che ne derivano e l'attuazione delle procedure operative a	
tal fine messe a punto dal Promotore.	
Il Promotore dichiara di aver adottato il proprio Codice di Comportamento e Codice	
Etico, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e il	
Codice di condotta per l'integrità della ricerca, di cui è possibile prendere visione sul	
proprio sito istituzionale https://www.irccs-sangerardo.it/atti-generali.	
Il Centro partecipante dichiara di aver adottato il Codice di comportamento aziendale,	
il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	
e il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2024-2026, di cui è possibile	
prendere visione sul proprio sito istituzionale <u>https://www.asst-mantova.it</u> nella	
sezione "Amministrazione trasparente".	
Il Centro partecipante e il Promotore s'impegnano reciprocamente a informare	
immediatamente l'altra Parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di	
cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la	
documentazione per ogni opportuna verifica.	
Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul	
trattamento dei dati, i termini del presente accordo o di qualsiasi suo emendamento.	
La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento	
del presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile,	
risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.	
Pagina n. 6 di 12	

Art. 11 - Norma di rinvio	
Il Centro Partecipante e lo Sperimentatore Principale si impegnano ad osservare, per	
tutto quanto non previsto dal Protocollo di Studio, la normativa vigente in materia di	
studi osservazionali.	
Art. 12 – Copertura Assicurativa	
Data la natura osservazionale dello Studio non risulta necessaria una polizza di	
assicurazione per responsabilità civile aggiuntiva rispetto a quella già prevista per la	
normale pratica clinica.	
Art. 13 – Proprietà dei Dati e dei Risultati	
Il Promotore ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo	
Studio. Fermo restando il diritto morale di autore e di inventore, tutti i dati, i risultati e	
le invenzioni effettuati od ottenuti in esecuzione dello Studio, saranno di proprietà	
esclusiva del Promotore. Il Centro Partecipante, pertanto, si dichiara d'accordo a	
rivelare prontamente al Promotore qualsivoglia risultato od invenzione.	
Il Promotore garantisce che a seguito del presente accordo non verrà fatto alcun uso	
dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di	
risultati scientifici alla comunità scientifica internazionale e comunque, con esclusione	
di qualsiasi attività con scopo di lucro.	
Art. 14 - Pubblicazioni	
Il Promotore garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello Studio,	
secondo quanto previsto dal Protocollo, senza alcun vincolo e assicurando al Centro	
Partecipante visibilità proporzionale in merito alla partecipazione allo Studio.	
Il Centro Partecipante, al fine di non vanificare la pubblicazione dei risultati	
complessivi dello Studio, potrà diffondere e pubblicare i risultati parziali relativi ai dati	
dei pazienti trattati presso di esso, in conformità alla vigente normativa, solo dopo la	
Pagina n. 7 di 12	

pubblicazione dei risultati complessivi dello Studio da parte del Promotore, e in ogni	
caso previa approvazione del Promotore a cui il testo dovrà essere sottoposto	
almeno 30 (trenta) giorni prima della sua pubblicazione.	
Le pubblicazioni scientifiche dei risultati realizzati nell'ambito del presente accordo	
saranno preventivamente autorizzate dal Responsabile Scientifico dello Studio. Tali	
pubblicazioni dovranno comunque riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali	
ed internazionali.	
Se le pubblicazioni contengono Informazioni Confidenziali, le Parti devono chiedere	
preventiva autorizzazione per la pubblicazione delle suddette Informazioni	
Confidenziali.	
Art. 15 - Confidenzialità	
Ai fini del presente Accordo, le Parti considerano di carattere riservato e	
confidenziale, fino alla conclusione dello Studio e per un periodo ulteriore di 5	
(cinque) anni, qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra	
per la realizzazione dello Studio e fornita per mezzo di un documento o attraverso	
altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o	
laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "Informazioni	
Confidenziali").	
Per essere considerate riservate, le Informazioni Confidenziali devono essere rivelate	
per iscritto e contrassegnate come "CONFIDENZIALI". Se le Informazioni	
Confidenziali vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro	
30 (trenta) giorni e chiaramente contrassegnate come "CONFIDENZIALI".	
Le Parti si impegnano a:	
<ul> <li>mantenere le Informazioni Confidenziali segrete e riservate e non rivelarle a</li> </ul>	
terzi;	
,	
Pagina n. 8 di 12	

<ul> <li>limitare l'uso delle Informazioni Confidenziali alle attività oggetto del presente</li> </ul>	
accordo e connesse allo Studio e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad	
altro;	
<ul> <li>assicurare la circolazione e la diffusione delle Informazioni Confidenziali</li> </ul>	
all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente	
coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo connesse allo sviluppo	
dello Studio;	
<ul> <li>assicurare che tutte le persone alle quali siano rese disponibili le Informazioni</li> </ul>	
Confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si	
conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la	
protezione, l'uso e la non-pubblicazione delle Informazioni Confidenziali.	
Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente	
articolo da parte degli sperimentatori e dei loro collaboratori.	
Art. 16 - Controversie	
Il presente accordo è regolato dalla vigente legge italiana. Nel caso di controversie	
derivanti dall'accordo, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione	
amichevole, il Foro competente è quello di Monza.	
Art. 17 - Durata dell'Accordo	
Le Parti convengono che il presente accordo avrà validità a decorrere dalla data di	
ultima sottoscrizione e resterà in vigore fino al termine dello Studio, indicativamente	
previsto entro 24 mesi, fermi restando gli impegni alla confidenzialità e la disciplina	
dei risultati e delle pubblicazioni come previsto dal presente Accordo, che resteranno	
vincolanti per le parti anche oltre la cessazione del presente Accordo.	
Art. 18 - Risoluzione	
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente accordo – e,	
Pagina n. 9 di 12	
	1

quindi, l'interruzione immediata dello Studio da parte del Centro Partecipante – nel	
caso di violazione, da parte del Centro Partecipante, dei termini o degli obblighi	
assunti con il presente accordo, nonché di quelli contenuti nel Protocollo di Studio.	
Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione dello Studio siano suscettibili	
di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di 30 (trenta)	
giorni entro il quale il Centro Partecipante dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora	
ciò non avvenga nel suddetto termine, l'accordo dovrà considerarsi risolto.	
Art. 19 - Recesso	
Ciascuna Parte ha il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso scritto	
di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida, il	
Promotore manterrà la piena proprietà delle elaborazioni dei dati dei pazienti raccolti	
fino al momento del recesso e dei relativi risultati, e il Centro Partecipante avrà	
l'obbligo di fornire al Promotore tutti i dati dei pazienti divenuti disponibili fino alla data	
del recesso.	
Art. 20 - Uso del nome e/o logo delle Parti	
Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra	
parte, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo e fatti salvi	
specifici ulteriori accordi scritti fra le Parti.	
Art. 21 - Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo	
Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti contraenti.	
Art. 22 – Corrispettivo economico	
Per lo Studio oggetto del presente accordo non è previsto alcun contributo	
economico.	
Art. 23 - Comunicazioni	
Le comunicazioni inerenti il presente accordo saranno trasmesse:	
Pagina n. 10 di 12	
	İ

Per il Centro Partecipante a:	
E-mail: protocollogenerale@asst-mantova.it	
PEC: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it	
Per il Promotore a:	
E-mail: ricerca.clinica@irccs-sangerardo.it	
PEC: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it (indicando sempre in c.c.	
ricerca.clinica@irccs-sangerardo.it)	
Art. 20 - Firma digitale, registrazione e spese	
Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2	
del C.A.D Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005,	
n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art.6 del DPR n.	
131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà	
richiesta.	
L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del	
1972] è assolta in modo virtuale dal Promotore (Autorizzazione dell'Agenzia delle	
Entrate n. 3/2023 del 07/03/2023).	
,	
Per il Centro Partecipante:	
Il Direttore Generale pro-tempore	
Dott.ssa Anna Gerola	
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]	
Per il Promotore	
Il Legale Rappresentante o suo delegato	
Per delega del Presidente del CdA e Rappresentante Legale,	
•	
Pagina n. 11 di 12	

con deliberazione del CdA n. 17 del 27.03.2023	
 Il Direttore Generale	
Dott. Silvano Casazza	
 [f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]	
Per presa visione delle disposizioni che lo riguardano: il Responsabile Scientifico e	
Sperimentatore Principale presso il Centro Coordinatore	
Dott.ssa Paola Vittoria Gilardi	
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]	
Pagina n. 12 di 12	